



Roma

13/01/2020

PROT. N. 04/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 04 /2020

LORO SEDI

Oggetto: Approfondimenti novità fiscali

Carissimi,

In allegato gli approfondimenti relativi alle maggiori novità previste.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Circolare Normativa di Approfondimento:

Limiti ai contanti e detrazioni IRPEF:

Denaro contante, tracciabilità delle detrazioni fiscali e misure premiali per i pagamenti con moneta elettronica: sono gli strumenti con cui la Manovra finanziaria 2020 prova a contrastare l'evasione fiscale. Difficile azzardare previsioni circa l'efficacia di questo mix di strumenti antievasione. Sicuramente l'obbligo di pagamenti tracciabili incentiverà l'emissione del documento giustificativo fiscale, per evitare i controlli del fisco. Restano, però, alcune questioni aperte, con riguardo ad esempio alla comunicazione delle spese mediche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata: il medico privato che effettua una visita specialistica, regolarmente documentata da fattura ma pagata in contanti, deve comunque segnalare al Sistema TS la prestazione, anche se non darà diritto ad alcuna detrazione IRPEF?

Le misure antievasione contenute sia nel **collegato fiscale** (D.L. n. 124/2019) sia nella **legge di Bilancio 2020** (legge n. 160/2019) si pongono l'obiettivo di intervenire nei meccanismi di pagamento di alcune spese sostenute dalle persone fisiche, incentivando l'uso degli **strumenti tracciabili** e limitando il ricorso al **pagamento per contanti**.

Difficile azzardare previsioni circa l'efficacia di questo mix di strumenti antievasione. Solo il tempo dirà se il legislatore ha avuto, o meno, ragione.

La minor circolazione "legale" del contante dovrebbe già di per sé spingere i contribuenti ad utilizzare metodi alternativi di pagamento quali il bancomat, il bonifico bancario o postale, le carte di credito o di debito e simili. Se poi l'utilizzo della moneta elettronica sarà l'unico mezzo di pagamento per veder riconosciuto il diritto ad alcune fra le più importanti **detrazioni IRPEF**, allora la diminuzione dei pagamenti per contanti dovrebbe essere la logica conseguenza.

Ma l'utilizzo della moneta elettronica potrà anche consentire di ottenere particolari bonus calcolati su base annuale e riconosciuti su alcune tipologie di acquisti effettuati dalle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione.

Limitazioni all'utilizzo del contante

Le modifiche all'utilizzo del contante sono contenute nell'art. 18, D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020).

La disposizione modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000 euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a **2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020** e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a **1.000 euro** con decorrenza **dal 1° gennaio 2022**.

Ovviamente la limitazione all'utilizzo del contante si pone anche obiettivi diversi dalla lotta all'evasione fiscale. Le norme in oggetto hanno anche, fra le altre, finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La tracciabilità dei flussi finanziari e la conseguente limitazione all'utilizzo del contante, rappresentano però anche un possibile strumento di contrasto dell'evasione fiscale. Non è un caso infatti che l'art. 7-*quater* del D.L. n. 193/2016, modificando il Testo Unico sull'accertamento delle imposte (D.P.R. n. 600/1973, art. 32), abbia previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa, un parametro quantitativo oltre il quale scatta la **presunzione di evasione** per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti).

Rendere tracciabili i pagamenti obbligherà i soggetti che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ad emettere il relativo **documento fiscale** onde evitare di essere inseriti in liste selettive di soggetti fiscalmente pericolosi.

Tracciabilità delle detrazioni IRPEF

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 679 e 680) prevede espressamente che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri previsti nell'art. 15 TUIR, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per effetto di tale disposizione normativa, a decorrere dal 2020, tutte le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante al preciso fine di non perdere la detrazione stessa.

Restano espressamente **escluse** dalla suddetta misura preclusiva le spese per l'**acquisto di medicinali** e di **dispositivi medici**, nonché le **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche** o da **strutture private accreditate** al

Servizio sanitario nazionale. Per queste particolari tipologie di spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF, resta dunque ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il conseguente bonus fiscale correlato.

La disposizione ha chiara finalità antievasione. L'obbligo del pagamento tracciato delle più importanti spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF costringerà i soggetti che erogano tali prestazioni ad emettere il documento giustificativo fiscale (fattura o scontrino) per evitare di finire nella rete dei controlli fiscali.

L'obbligo del pagamento tracciato disposto dalle norme in commento pone alcune questioni che dovranno essere risolte per quanto riguarda, ad esempio, la comunicazione delle spese dell'area medica attraverso il sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta infatti di capire se il medico privato che effettua una visita specialistica, regolarmente documentata da fattura ma pagata in contanti, debba comunque segnalare al sistema tessera sanitaria tale prestazione tenuto conto che la stessa non darà diritto ad alcuna detrazione IRPEF per il paziente.

Misure premiali per i pagamenti con moneta elettronica

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 288) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto a un **rimborso in denaro**, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative che verranno disciplinate da un successivo decreto ministeriale.

Tale norma di natura secondaria dovrà essere emanata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, **entro il 30 aprile 2020** e dovrà disciplinare sia le forme di **adesione volontaria** e le modalità di **attribuzione dei premi** sulla base del volume e della frequenza degli acquisti effettuati dai contribuenti, sia la tipologia di **strumenti di pagamento elettronici** destinatari della misura nonché le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

Solo dopo l'emanazione di tale decreto sarà possibile comprendere la portata del bonus e le tipologie di esercizi commerciali presso i quali si potrà pagare con strumenti elettronici per sfruttare il nuovo beneficio fiscale.

Pronta la CU 2020 ecco le novità

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze della CU 2020 e le relative istruzioni di compilazione. Il modello di certificazione unica 2020 prevede diverse novità. In particolare, la sezione relativa ai premi di risultato è stata arricchita da ulteriori caselle per accogliere le somme utilizzate per il riscatto della laurea, per scelta fruita dal lavoratore in sostituzione del premio di risultato. E' stata, inoltre, introdotta un'apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d'Italia. La bozza del modello, se pur provvisoria, fornisce ai datori di lavoro e ai professionisti informazioni utili in merito ai prossimi adempimenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 20 dicembre la bozza dei **Modelli 730, 770 e CU 2020** e relative istruzioni di compilazione.

Per quanto riguarda la **CU 2020**, come desumibile dalla bozza di modello e di istruzioni pubblicate, vengono riconfermati struttura e contenuti, salvo specifici aggiornamenti volti a tener conto delle modifiche normative che hanno interessato l'anno di imposta 2019.

Sono, inoltre, confermati i termini entro cui i **sostituti di imposta** dovranno provvedere alla **trasmissione telematica** delle CU all'Agenzia delle Entrate, nonché alla consegna ai percipienti.

Termini di presentazione

In merito alle scadenze per la trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate, anche quest'anno i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento nell'ordinaria scadenza del **7 marzo**, laddove la CU risulti essere inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale termine, tuttavia, per il 2020 slitta al 9 marzo, considerando che il 7 cade di sabato. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l'invio del **Modello 770 2020**, fissata al 31 ottobre prossimo. Anche in questo caso, opera tuttavia la proroga al primo giorno feriale successivo, ossia il 2 novembre, dato che il 31 ottobre cade anch'esso di sabato.

Rimane ferma in ogni caso la scadenza del 31 marzo per la **consegna della CU** al percipiente dei redditi dichiarati secondo le modalità previste.

Principali novità

Anche se non è stata oggetto di sostanziali variazioni in termini di struttura e di contenuti, la bozza di CU 2020 include alcuni aggiustamenti che si sono resi necessari a fronte degli aggiornamenti normativi introdotti in relazione all'anno di imposta 2019.

Redditi prodotti a Campione d'Italia

Nella CU 2020 è stata introdotta un'apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d'Italia.

Come chiarito dalle istruzioni di compilazione della bozza di CU 2020, l'articolo 188-bis, modificato dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, ha difatti rimodulato la **modalità di tassazione** dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia. In particolare è stata prevista una **riduzione sul reddito complessivo** pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000. A tal fine, la bozza di CU 2020 accoglie un'apposita sezione divisa a sua volta in **due parti**: nella prima dovranno confluire il compenso al lordo della riduzione, mentre nella seconda il compenso netto percepito dal contribuente non a Campione d'Italia con la precisazione che quest'ultimo risulta essere già incluso nel reddito dichiarato ai punti da 1 a 5 della sezione "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi".

Ripresa dei versamenti sospesi per calamità naturali

In vista della ripresa dei versamenti delle ritenute e delle trattenute che erano stati sospesi a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel centro Italia, sono stati previsti **ulteriori codici** dedicati ai sostituti di imposta che vengono incaricati dai lavoratori dipendenti di effettuare per loro conto i versamenti delle ritenute e delle trattenute. In accordo alle previsioni normative in materia, gli importi sospesi dovranno essere versati entro il 15 gennaio 2020 oppure in 120 rate a partire dalla stessa data.

Novità relative ai premi di risultato

La sezione relativa ai premi di risultato è stata arricchita da ulteriori caselle volte ad accogliere le somme che sono state utilizzate per il **riscatto laurea** di cui all'art. 20 del D.L. 4/2019, che per scelta del lavoratore sono state fruite in sostituzione del premio di risultato.

Il citato art. 20 ha, infatti, introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella **misura massima di 5 anni**, anche non continuativi.

Lo stesso articolo 20, al comma 4, prevede inoltre che per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è **deducibile dal reddito di impresa** e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Da quest'anno, inoltre, nella CU viene gestita l'ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell'importo del **premio convertito in credito welfare** e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti non coincidono, in quanto l'opzione viene effettuata l'anno precedente rispetto all'anno in cui il premio viene utilizzato.

In riferimento al periodo di imposta in cui viene fatta l'opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata una CU compilando i **punti da 571 a 621**.

Nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti, il sostituto d'imposta dovrà rilasciare una CU compilando la sezione "Benefit relativi ad anni precedenti". In particolare, nel punto 631 dovrà essere indicato l'importo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, mentre nel punto 632 l'importo dei contributi versati agli enti e casse aventi fini assistenziali.